

Responsabilità del datore di lavoro per notizie sbagliate sul pensionamento del dipendente

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 14322 del 9 Luglio 2015 ha stabilito che il datore di lavoro ha una responsabilità extra contrattuale se fornisce notizie sbagliate in ordine alle modalità di pensionamento dei propri dipendenti.

.....

La Corte Suprema , con la sentenza in commento , dichiarando l'inesistenza di un obbligo di natura contrattuale in capo al datore di lavoro di fornire notizie per ciò che riguarda la situazione previdenziale dei propri dipendenti , allo stesso tempo ne ha stabilito la responsabilità da qualificarsi di natura extracontrattuale.

Il fatto

Il caso trae origine dalla controversia instaurata davanti al tribunale di primo grado , i cui giudici avevano ritenuto che la parte datoriale era incorsa in responsabilità extracontrattuale nell'aver fornito ad un proprio dipendente informazioni errate in ordine al cumulo delle anzianità contributive, così determinandolo a presentare domanda di prepensionamento, con conseguente fruizione di un trattamento pensionistico inferiore a quello che gli sarebbe spettato se il cumulo fosse stato possibile.

Pertanto la Corte del merito aveva condannato la società al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal lavoratore, pronuncia confermata in seguito anche nel grado di appello.

La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza esponendo delle censure di pretesa insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

Nel ragionamento alla base della pronuncia , i Giudici Supremi osservavano che correttamente il giudice del merito aveva premesso che non era oggetto di contestazione che il dipendente, non avendo potuto, per un impedimento normativo, fruire del cumulo

delle contribuzioni versate nel fondo artigiani e nel fondo autoferrotranviari, (fondi a cui, nella fattispecie, il lavoratore faceva riferimento) aveva percepito un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbe maturato ove fosse rimasto in servizio sino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Inoltre, era stato correttamente attestato che era stata prevista l'istituzione, presso gli uffici direttivi della Società, di una "struttura ad hoc", composta da quattro persone, deputata a fornire "ogni più ampia informativa" in merito al pensionamento anticipato previsto dalla legge di riferimento, n. 662/96. La predisposizione di tale commissione era da ritenersi in funzione del conseguimento, in capo alla datrice di lavoro, dei vantaggi connessi alla ristrutturazione aziendale in corso, resa possibile dal buon esito della campagna di prepensionamento.

Proprio in virtù di ciò, proseguivano i giudici di legittimità, dall'esame delle testimonianze acquisite (analiticamente esaminate) dai colleghi del merito, si desumeva che il lavoratore era stato effettivamente rassicurato dalla commissione circa la possibilità del cumulo e che la prospettazione del cumulo in termini di possibilità atteneva chiaramente al significato di "ammissibilità giuridica" e, quindi, di un evento consentito dalla legge e non di un evento connotato da incertezza nel suo avveramento.

L'avvenuta fornitura al dipendente di informazioni inveritiere era stata causa efficiente della scelta di avanzare domanda di pensionamento anticipato, posto che, sia lo scopo istituzionale della commissione, sia l'elevatezza tecnica e gerarchica dei suoi componenti, costituivano circostanze tali da far presumere un alto livello di affidamento da parte dei dipendenti sulla veridicità e correttezza delle informazioni rese.

Proprio il convincimento sulla possibilità del cumulo contributivo era stata la motivazione che aveva indotto il lavoratore a pensionarsi anticipatamente, vista poi invece la significatività del divario quantitativo tra la pensione che avrebbe maturato per effetto del cumulo al raggiungimento dell'età pensionabile e quella effettivamente conseguita, trattandosi di divario che avrebbe consigliato a chiunque di astenersi dall'accedere al prepensionamento. Infatti all'epoca non era possibile il cumulo delle contribuzioni versate nel fondo artigiani e nel fondo autoferrotranviari.

Conseguentemente, concludevano i Giudici, la società doveva ritenersi responsabile del pregiudizio economico conseguito al collocamento in quiescenza del lavoratore, responsabilità da qualificarsi di natura extracontrattuale, attesa l'inesistenza di un

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

obbligo di natura contrattuale in capo alla datrice di lavoro di fornire notizie in ordine alle modalità di pensionamento dei propri dipendenti.

Infatti , l'obbligo di natura contrattuale gravante sugli enti previdenziali di fornire esatte informazioni ai propri assicurati, non escludeva per la Corte il dovere dal datore di lavoro di astenersi dal fornire informazioni inesatte ai propri dipendenti in ordine alle modalità di pensionamento.

Al contempo, la volontarietà della scelta di chiedere il pensionamento anticipato non escludeva il contributo causale del soggetto datoriale nel determinare l'erroneità del convincimento del lavoratore circa la convenienza economica di tale scelta.

Per tutti questi motivi , il ricorso veniva respinto.

In definitiva

L'obbligo di natura contrattuale grava unicamente sugli enti previdenziali, i quali devono fornire esatte informazioni ai propri assicurati e ciò evidentemente non esclude il dovere del datore di lavoro di astenersi dal fornire informazioni inesatte ai propri dipendenti in ordine alle modalità di pensionamento. In caso contrario quest'ultimo ne risponde economicamente.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)